



Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 3 maggio 2021 - n. XI/4650
Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l’installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all’autoconsumo 2

Delibera Giunta regionale 3 maggio 2021 - n. XI/4651
Definizione delle procedure per la manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla grande guerra in attuazione del programma di azioni ed obiettivi previsto dalla deliberazione della Giunta regionale «Attuazione della legge regionale 19/2020 «Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli alpini» 10

Delibera Giunta regionale 3 maggio 2021 - n. XI/4653
Approvazione delle aree tematiche in ambito di governo del territorio e relative risorse per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente per attività di interesse comune da svolgersi nel biennio 2021-2022 13

Delibera Giunta regionale 3 maggio 2021 - n. XI/4658
Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico di alcune prestazioni ambulatoriali collegate alla gestione dell’emergenza pandemica 15

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 5 maggio 2021 - n. 5968
Approvazione della graduatoria del «Bando 2019-2021 per il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi all’estero e delle loro famiglie» (annualità 2021) e contestuale impegno in favore di beneficiari diversi 17

D.G. Welfare

Comunicato regionale 9 aprile 2021 - n. 54
Direzione generale welfare - u.o. veterinaria e u.o. prevenzione - Tariffe fatturate dalle agenzie di tutela della salute della Regione Lombardia nell’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 194/2008 «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. (CE) n. 882/2004» 20

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 4 maggio 2021 - n. 5885
Decadenza dall’agevolazione finanziaria, a valere sul Fondo Regionale per l’Imprenditorialità (FRIM) - Linea 7 «Cooperazione», concessa alla cooperativa Bio.Work s.c.a.r.l. in liquidazione – progetto ID n. 47844263, a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli previsti dal bando d.g.r.n.VIII/11329 del 10 febbraio 2010 23

Decreto dirigente struttura 4 maggio 2021 - n. 5915
2014IT16RFOP012 – RLO12019008322 – RLO12019008323 – POR FESR 2014-2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando ARCHE' «Nuove MPMI – Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 – Presa d’atto di rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso alle imprese Dreama s.r.l. ID 1500231 e Zerodue s.r.l. ID 1500969 25

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 15 aprile 2021 - n. 5117
D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l’assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Intervento di messa in sicurezza della grotta votiva Parrocchia della Beata Vergine del Monte Carmelo e San Giuseppe a favore della colonia riproduttiva di Myotis emarginatus nella frazione Zelata del comune di Bereguardo» e impegno di euro 24.999,13 a favore del comune di Bereguardo 28

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 maggio 2021 - n. XI/4650

Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.64 del 10 luglio 2018 prevede che il risparmio dei consumi energetici e l'efficienza negli utilizzi dovranno essere «il driver» della programmazione energetica, coerentemente con gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con delibera n.532 del 24 luglio 2012 e con gli obiettivi comunitari indicati nel «Pacchetto Clima Energia 2020» e nel nuovo «Pacchetto Energia Pulita 2030»;
- il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la cui redazione è stata coordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato pubblicato in forma definitiva il 21 gennaio 2020, si prefigge di tutelare «la competitività delle PMI e dei settori industriali energivori, prevenendo i rischi di delocalizzazione e tutelando l'occupazione», nonché di rendere più evidenti opportunità e condizioni per valutare la convenienza e le condizioni per realizzare interventi di efficienza energetica e di autoconsumo»;
- la delibera del Consiglio regionale n. 1445 del 24 novembre 2020, con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzi per la definizione del programma regionale energia ambiente e clima, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 26/2003;

Visto altresì:

- le direttive europee 2012/27/UE, 2018/844/UE e 2018/2001/UE che, dando atto della necessità di intensificare gli sforzi per ridurre il consumo dei combustibili fossili e la produzione di gas climalteranti, promuovono l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili nei trasporti, negli edifici e nelle attività produttive, assegnando precisi obiettivi agli Stati membri;

Considerato che:

- a seguito della pandemia COVID 19 la Commissione Europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi Strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;
- Il Governo italiano all'art. 126 comma 10 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha previsto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- con lettera del 30 marzo 2020 il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rivolto alle Regioni l'invito a finalizzare un Accordo Stato - Regioni (Accordo) con l'obiettivo di riprogrammare le risorse a valere sui Fondi Strutturali europei 2014-2020 da utilizzare come una delle fonti finanziarie da attivare in risposta alla pandemia COVID-19;
- l'art. 242 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce le modalità per il Contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare precisa che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei;
- Regione Lombardia ha dato attuazione al suddetto decreto rilancio con l'Accordo «Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020» (Accordo), sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020, sulla base dello schema approvato dalla Giunta con d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;
- con il citato Accordo Regione Lombardia ha messo a disposizione 362 milioni di euro, di cui 193,5 a valere sul POR FESR 2014-2020 e 168,5 a valere sul POR FSE 2014-2020, per

sostenere le misure emergenziali di cui agli ambiti prioritari Emergenza Sanitaria e Lavoro, previa la necessaria riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020, al fine di rendere disponibili per l'Accordo le citate risorse;

- con delibera CIPE n. 42 del 28 luglio 2020, pubblicata in G.U. dell'8 settembre 2020, a fronte della parziale riprogrammazione del POR FESR ed FSE per rispondere all'emergenza sanitaria, gli interventi precedentemente finanziati da tali fondi trovano copertura nella riarticolazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e comunque in coerenza con quanto previsto al comma 2 e 4 dell'art. 242 del decreto rilancio;
- con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020 il POR FESR 2014-2020 è stato oggetto di riprogrammazione in coerenza con i contenuti della delibera CIPE di cui sopra;
- con comunicazione Protocollo A1.2020.0399869 del 3 dicembre 2020 Regione Lombardia, oggetto di informativa nella seduta CIPE del 15 dicembre 2020, ha comunicato che tra gli interventi riprogrammati a valere sulle risorse previste dall'Accordo, vi è la misura «Incentivi alle PMI per interventi di efficientamento energetico»;

Preso atto che l'importo complessivo riprogrammato, pari a 362 milioni di euro, comprende tra gli interventi da finanziare l'iniziativa «Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili» (Incentivi alle PMI per interventi di efficientamento energetico), per un importo complessivo pari a € 10.000.000;

Ritenuto di confermare, alla luce del perfezionamento della citata delibera del CIPE, la copertura dello stanziamento di € 10.000.000 per l'iniziativa «Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili» a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;

Considerato che:

- la riduzione dei consumi energetici delle imprese e la possibilità di coprirli, almeno in parte, con energia autoprodotta da fonti rinnovabili consente di ridurre i costi di produzione, migliorando la competitività delle imprese;
- l'attuazione dell'iniziativa in oggetto, riducendo le emissioni, concorre al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e nel territorio regionale della Lombardia;

Visto il Regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020 che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del Regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del Regolamento stesso al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento UE nr. 651/2014 e considerato che:

- l'art. 2, nella parte relativa agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, include le seguenti definizioni:
 - 103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
 - 104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;
- l'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), indica ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 le condizioni per la compatibilità con il mercato interno dei servizi di consulenza alle PMI;
- l'art. 38 (Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica) indica ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 le pertinenti condizioni per la compatibilità con il mercato interno degli aiuti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica;
- l'art. 41 (Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili) indica ai paragrafi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 le pertinenti condizioni per la compatibilità con il mercato interno degli aiuti finalizzati a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Ritenuto di disporre che i contributi alle PMI oggetto del presente provvedimento debbano essere concessi in conformità alle condizioni definite nei suddetti articoli del Regolamento UE 651/2014 e ai seguenti criteri:

- Linea 1 (efficientamento energetico) e 2 (installazione im-

pianti fotovoltaici): 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 del Regolamento UE nr. 651/2014 e nel limite del 10 % del totale del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento;

- Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 38 del suddetto Regolamento (paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5); tale percentuale dovrà essere applicata a tutte le imprese che rientrano nella definizione di PMI, a prescindere dalla distinzione fra micro, piccola e media impresa;
- Linea 2: 30% delle spese ammissibili indicate per l'installazione di impianti fotovoltaici, con possibile integrazione di sistemi per l'accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 41 del suddetto Regolamento 41 (paragrafi 1, 2, 5, 6 a e 7a e 8);

Rilevato che:

- il d.lgs. 102/2014 («Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE») prevede all'art. 8, comma 3, che le imprese a forte consumo di energia, che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con legge 7 agosto 2012 n.134, siano tenute ad eseguire le diagnosi energetiche come previsto per le grandi imprese e nel rispetto dei medesimi requisiti;
- tra i requisiti di cui sopra è previsto che le diagnosi energetiche debbano essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme relative agli auditor energetici;
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto, con segnalazione pubblicata sul Bollettino Antitrust n. 11 del 26 marzo 2018 - che l'estensione alle PMI non energivore dell'obbligo di avvalersi per le diagnosi energetiche di soggetti certificati da organismi accreditati costituisca un requisito ulteriore rispetto a quanto previsto dal dettato normativo, con l'effetto di limitare l'accesso all'offerta di servizi di diagnosi energetica;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con d.g.r. n. X/3252 del 6 marzo 2015, nella seduta del 4 aprile 2020 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione IV.4.b.1.1 (4.2.1 dell'AP) - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza;

Ritenuto di destinare all'iniziativa la somma di €10.000.000 ripartendola, come previsto nella scheda allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, come segue:

- € 5.000.000,00 per interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli impianti produttivi delle imprese;
- € 5.000.000,00 per l'installazione di impianti fotovoltaici, eventualmente integrati con sistemi per l'accumulo dell'energia prodotta;

Rilevato che tali risorse trovano disponibilità sui seguenti capitoli di spesa:

- € 4.375.000,00 a valere sul capitolo 15094, di cui € 1.375.000,00 sull'esercizio 2021, € 2.500.000,00 sull'esercizio 2022 e € 500.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 3.062.500,00 a valere sul capitolo 15095, di cui € 962.500,00 sull'esercizio 2021, € 1.750.000,00 sull'esercizio 2022 e € 350.000,00 a valere sull'esercizio 2023,
- € 1.312.500,00 a valere sul capitolo 15096, di cui € 412.500,00 sull'esercizio 2021, € 750.000,00 sull'esercizio 2022 e € 150.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 625.000,00 a valere sul capitolo 15091 sull'esercizio 2021,
- € 437.500,00 a valere sul capitolo 15092 sull'esercizio 2021,
- € 187.500,00 a valere sul capitolo 15093 sull'esercizio 2021;

Dato atto che:

- i contributi, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) del suddetto reg. 651/2014:

- non sono rivolti alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
- non sono erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- non è prevista la cumulabilità dei contributi oggetto del presente provvedimento con altri contributi in conto sovvenzioni di natura regionale, statale e comunitaria, concessi per gli stessi interventi; il divieto di cumulo non riguarda l'accesso al fondo centrale di garanzia (art.2, comma 100, lettera a, della legge 662/1996), gli incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli eventuali sgravi fiscali;
- le imprese beneficiarie del contributo dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 per attestare:
- di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- di avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione degli adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti, in particolare la registrazione del CAR, dei COR e l'indicazione del codice univoco identificativo attribuito da SANI, ai sensi degli art. 8, 9 e 13 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, e s.m.i.;
- l'attivazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Acquisito il parere positivo in ordine alla presente iniziativa relativamente alle clausole di conformità agli Aiuti di Stato, espresso il 25 febbraio 2020 dal Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. 3889/2015 e decreto del Segretario Generale n. 8060 del 5 ottobre 2015;

Ritenuto per i motivi sopra esposti, di approvare l'iniziativa descritta nella scheda di cui all'allegato A, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le disposizioni attuative verranno approvate con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Clima e Qualità dell'Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima previo riscontro della mancanza di osservazioni da parte della Commissione europea sulla presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER.0908.219;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza»;

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

come descritta nell'allegato A, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che i contributi previsti nella misura di cui al punto 1 debbano essere concessi nel rispetto delle condizioni definite negli art. 18, 38 e 41 del Regolamento UE 651/2014 e dei seguenti criteri:

- Linea 1 (efficientamento energetico) e 2 (installazione impianti fotovoltaici): 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 del Regolamento UE nr. 651/2014 e nel limite del 10 % del totale del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento;
- Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 38 del suddetto Regolamento (paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5); tale percentuale dovrà essere applicata a tutte le imprese che rientrano nella definizione di PMI, a prescindere dalla distinzione fra micro, piccola e media impresa;
- Linea 2: 30% delle spese ammissibili indicate per l'installazione impianti fotovoltaici, con possibile integrazione di sistemi per l'accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 41 del suddetto Regolamento (paragrafi 1, 2, 5, 6 a e 7 a e 8);

3. di stabilire che la misura descritta nell'allegato A sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ed, in particolare delle condizioni descritte negli articoli 1-12, 18 (paragrafi 1, 2, 3 e 4), 38 (paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5) e 41 (paragrafi 1, 2, 5, 6 a, 7 a e 8) dello stesso Regolamento;

4. di stabilire la dotazione finanziaria relativa all'iniziativa di cui all'Allegato A in € 10.000.000 (dieci milioni), a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 e di ripartire il suddetto stanziamento in due linee, come previsto in premessa e nell'allegato A, sopra citato;

5. di prevedere fino d'ora la possibilità, nel caso in cui una linea di intervento presentasse delle economie, di trasferire quest'ultime all'altra linea, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria delle domande idonee;

6. di dare atto che tali risorse trovano copertura sui seguenti capitoli di spesa:

- € 4.375.000,00 a valere sul capitolo 15094, di cui € 1.375.000,00 sull'esercizio 2021, € 2.500.000,00 sull'esercizio 2022 e € 500.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 3.062.500,00 a valere sul capitolo 15095, di cui € 962.500,00 sull'esercizio 2021, € 1.750.000,00 sull'esercizio 2022 e € 350.000,00 a valere sull'esercizio 2023,
- € 1.312.500,00 a valere sul capitolo 15096, di cui € 412.500,00 sull'esercizio 2021, € 750.000,00 sull'esercizio 2022 e € 150.000,00 sull'esercizio 2023,
- € 625.000,00 a valere sul capitolo 15091 sull'esercizio 2021,
- € 437.500,00 a valere sul capitolo 15092 sull'esercizio 2021,
- € 187.500,00 a valere sul capitolo 15093 sull'esercizio 2021;

7. di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attivazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

Comitato di Coordinamento della Programmazione europea

ver. 01

Allegato A - Scheda Tecnica

(rif. DGR n. 6642/2017 e d.d.s. 8524/2017 - Allegato 7 “Scheda tipo da allegare alla delibera di approvazione dei criteri dei bandi finanziati con fondi della programmazione europea”)

DIREZIONI PROPONENTI Ambiente e Clima

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO DGR/BANDO	“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”;
FINALITÀ	Ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti delle Piccole e Medie Imprese (PMI), anche mediante l’incremento della copertura del loro fabbisogno energetico mediante energia rinnovabile autoprodotta ed, eventualmente, accumulata.
PRS XI LEGISLATURA	Risultato atteso: TER.1701.258 (Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore energetico)
SOGGETTI BENEFICIARI ¹	Le Piccole e Medie Imprese che operano del settore manifatturiero o estrattivo (con partita iva registrata con codici Ateco B o C), aventi sede operativa in Lombardia. Per la definizione di PMI si fa riferimento alla Raccomandazione n. 2003/361/CE e all’allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015.
SOGGETTI DESTINATARI ²	Gli stessi beneficiari
SOGGETTO GESTORE ³	Regione Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 10.000.000, da ripartire come segue: - € 5.000.000 per l’efficientamento energetico degli impianti produttivi (linea 1); - € 5.000.000 per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da destinare all’autoconsumo (linea 2). Sarà possibile, nel caso che una linea di intervento presentasse delle economie, trasferire quest’ultime all’altra linea, qualora ciò servisse allo scorrimento della graduatoria delle domande idonee.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Fondo di Sviluppo e Coesione, in attuazione dell’Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE	Finanziamento a fondo perduto, nel rispetto dei massimali di seguito indicati e validi per tutte le tipologie di spese ammissibili, conformi ai vincoli previsti dagli art. 18 (paragrafi 1, 2, 3 e 4), 38 (paragrafo 1, 2, 3, 4 e 5) e 41 (paragrafo 1, 5, 6a, 7a e 8) del regolamento UE 651/2014. • Linea 1 e 2: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti; • Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico;

¹ Indicare i soggetti che potranno beneficiare dell’agevolazione ed eventuali soggetti che ne sono esclusi
² Ove differenti dai beneficiari, indicare i soggetti che saranno destinatari dell’agevolazione
³ Se previsto, indicare i soggetti che attuano iniziativa/strumento finanziario

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	Linea 2: 30% delle spese ammissibili (con le limitazioni più avanti indicate) per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo. Per ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non potrà superare l'importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà chiedere ed ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due distinte domande.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Comunicazione di esenzione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e degli art. 18, 38 e 41 del regolamento UE nr. 651/2014.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Linea 1: interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti produttivi che consentano di migliorare la prestazione energetica del sito produttivo dell'impresa, calcolato in base ai consumi (termici ed elettrici) della produzione degli ultimi 3 anni solari. La riduzione dell'indice di prestazione energetica deve essere almeno del 7% e non deve includere la riduzione dei consumi relativi alla climatizzazione della sede produttiva. La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa. Linea 2: Installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa.
REQUISITI TECNICI DI AMMISSIBILITA'	Imprese dotate di una diagnosi energetica della sede produttiva soggetta all'intervento. La diagnosi energetica dovrà essere redatta: - in caso di imprese energivore (come definite all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014) da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339; - in caso di imprese non energivore, anche da esperti non certificati. In entrambi i casi sopra indicati, la diagnosi dovrà essere redatta utilizzando il format disponibile sul sito dell'Enea al link che verrà indicato dal bando. La diagnosi, con i requisiti di cui sopra, dovrà risultare redatta e caricata sul sito dell'Enea, unitamente al file di riepilogo dei dati, come da format reperibile al link dell'Enea che verrà indicato dal bando, non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando.
SPESE AMMISSIBILI	LINEA 1: - consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo, esclusivamente relative agli interventi oggetto di contributo e nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento; - fornitura ed installazione dei dispositivi e degli impianti che complessivamente consentono di ridurre di almeno il 7% l'indice di prestazione energetica della sede produttiva dell'impresa;

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	• acquisto ed installazione sistemi di controllo e di monitoraggio dei consumi energetici degli impianti che sono oggetto dell'intervento di cui sopra; • oneri per la sicurezza relativi all'installazione dell'impianto proposto. LINEA 2: • consulenza, progettazione, direzione lavori e collaudo dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale impianto per l'accumulo dell'energia prodotta da quest'ultimo, nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda; • fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici e degli eventuali impianti di accumulo, nel limite di 2.000€/kW per impianti fino a 20 kW, 1.600€/kW per impianti fino a 100 kW e 1.000€/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW; • sistema combinato di Inverter con batterie • allacciamento alla rete dell'energia elettrica; • oneri per la sicurezza relativi all'installazione dell'impianto proposto. Per entrambe le linee di intervento, le fatture, al netto dell'IVA, dovranno essere intestate al soggetto destinatario finale dell'agevolazione regionale. Non saranno ammissibili le spese relative a: • realizzazione di diagnosi energetica; • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità; • acquisto di beni usati; • acquisto di beni in leasing; • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili; • acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti, che oggetto di contributo ai sensi del presente bando; • lavori in economia; • pagamenti a favore di soggetti privi di partita iva; • prestazioni gestionali; • acquisto e modifica di mezzi di trasporto; • disposte in data antecedente alla data della comunicazione regionale di assegnazione del contributo; • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa beneficiaria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione; • pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Il procedimento di valutazione si comporrà di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una graduatoria di merito, basata sulla valutazione dei progetti e sul punteggio attribuito a ciascuno di essi.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	L'istruttoria formale e tecnica verrà effettuata da Regione Lombardia (DG Ambiente e Clima), con eventuale supporto esterno. La trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di de-certificazione e di semplificazione amministrativa. Il bando dovrà prevedere due o tre finestre temporali per la presentazione delle domande di partecipazione e l'istruttoria formale e tecnica verrà svolta con riferimento alle domande pervenute nella prima finestra temporale, per poi procedere all'istruttoria delle domande pervenute nella finestra successiva solo previa verifica delle risorse ancora disponibili per la concessione dei relativi contributi. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'U.O. Clima e Qualità dell'Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti: • conformità dell'impresa rispetto alle condizioni di ammissibilità, in coerenza con i presenti criteri. • completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta in relazione all'intervento per cui viene chiesto il contributo. L'istruttoria tecnica si concluderà con l'assegnazione di un punteggio di merito, basato su criteri di valutazione e di premialità. <u>Criteri di valutazione.</u> LINEA 1: consumi energetici di ciascuna impresa (espressi come media di Tonnellate equivalenti di petrolio dell'ultimo triennio), in modo da favorire le imprese che presentano i consumi maggiori e, conseguentemente, i maggiori risparmi in termini di valori assoluti. LINEA 2: potenza degli impianti fotovoltaici, in modo da privilegiare gli interventi che hanno una maggior capacità produttiva. <u>Criteri di premialità</u> LINEA 1: Miglioramento percentuale della prestazione energetica ulteriore rispetto al requisito minimo del 7%; LINEA 2: Installazione integrata di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo dell'energia prodotta dagli impianti stessi; Per entrambe le linee: - Possesso di certificati di gestione ambientale o energetica (EMAS, ISO 50001 o ISO 14001). - Titolarità femminile e/o rilevanza percentuale della componente femminile nella compagine societaria.
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 18 (paragrafi 1, 2, 3 e 4), 38 (paragrafo 1, 2, 3, 4 e 5) e 41 (paragrafo 1, 5, 6a e 7a e 8) del regolamento UE 651/2014 e dell'entità massima dell'agevolazione prevista, alle imprese utilmente collocate nella graduatoria di merito, il contributo previsto verrà erogato con le seguenti modalità:

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	a) Il 40% a seguito della presentazione della documentazione contrattuale e contabile che comprova l’assunzione delle spese relative all’intervento e di una polizza fidejussoria di importo pari al medesimo rateo del contributo; b) 50% a seguito della presentazione, entro 15 mesi dall’ammissione al finanziamento, della rendicontazione dell’intervento realizzato, corredata dal collaudo e dalle spese sostenute, debitamente quietanzate; c) 10% a seguito della presentazione, entro 6 mesi dal collaudo, della relazione di monitoraggio, con l’indicazione dei risultati raggiunti. I ratei di cui sopra verranno erogati entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione prevista per ciascuna quota di contributo.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	Gli interventi dovranno essere realizzati e collaudati e rendicontati a Regione Lombardia entro 15 mesi dalla comunicazione regionale di assegnazione del contributo.
POSSIBILI IMPATTI ⁴	Sviluppo sostenibile: positivo Pari opportunità: positivo Parità di genere: positivo, alla luce dei criteri di premialità che, a parità di punteggio in graduatoria, prevedono la precedenza per le PMI a titolarità femminile e/o con rilevanza percentuale della componente femminile nella compagine societaria.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE ⁵	Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria in GWh per milioni di euro; Numero di imprese che ricevono un sostegno; Diminuzione annuale stimata di tonnellate di gas a effetto serra; Riduzione dei consumi di energia finale delle imprese in tep; Potenza fotovoltaica installata; Numero impianti fotovoltaici installati; Numero di imprese dotate di Sistema di gestione energia UNI CEI EN ISO 50001; Numero di imprese dotate di Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001; Rapporto tra l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici finanziati con la Linea 2 e il fabbisogno di energia elettrica della sede produttiva.
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI ⁶	Non è prevista la cumulabilità con altri contributi in conto sovvenzioni di natura regionale, statale e comunitaria per gli stessi interventi oggetto della presente misura. L’agevolazione può essere cumulata con l’accesso al fondo centrale di garanzia (art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662/96), con gli incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e con eventuali sgravi fiscali.

⁴ Indicare se l’iniziativa può determinare impatti (negativi, neutri o positivi) motivando la valutazione.

⁵ Indicatori del POR e integrativi, se previsti

⁶ Indicare se il bando prevede complementarità e/o sinergie con fondi SIE (PON, PSR, ...), con strumenti di finanziamento della UE o di livello nazionale, con Programmi CTE o FSC

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

D.g.r. 3 maggio 2021 - n. XI/4651

Definizione delle procedure per la manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla grande guerra in attuazione del programma di azioni ed obiettivi previsto dalla deliberazione della Giunta regionale «Attuazione della legge regionale 19/2020 «Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli alpini»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 19 del 30 settembre 2020, «Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini», che ha riconosciuto il ruolo degli Alpini al fine di promuoverne le attività e diffonderne i valori ed in particolare:

- l'art. 8 che riconosce il ruolo dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano e valorizza la funzione delle sezioni territoriali nella realizzazione di interventi di recupero o miglioramento dei percorsi della rete escursionistica lombarda, finalizzati alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi e a tal fine, nel rilascio e nel rinnovo delle relative concessioni, la Regione, gli enti del sistema regionale e gli enti locali considerano il ruolo e le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'A.N.A. in materia di riqualificazione e miglioramento ambientale, di realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico, di valorizzazione e conservazione dei rifugi e bivacchi a beneficio della realtà sociale, economica e culturale del territorio;
- l'art. 9 che ha dato mandato alla Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, nonché le sezioni territoriali dell'A.N.A. della Lombardia, di predisporre un programma di azioni e obiettivi da perseguirsi a livello territoriale, per una durata non superiore alla legislatura;
- l'art. 11, comma 2, che quantifica in euro 100.000,00 per ciascun anno fino al 2022 le spese necessarie per dar corso alle azioni di competenza della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 «Rete escursionistica della Lombardia» che reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi;

Considerato che, a seguito di parere della Commissione Consiliare, la d.g.r. 4620 del 03 maggio 2021 «Attuazione della legge regionale 19/2020 «Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini» ha approvato il Programma delle azioni e degli obiettivi ai sensi della l.r. 19/2020 ed ha assegnato alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni risorse per trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per iniziative a favore degli alpini (a valere su capitolo 1.11.104.14612) pari a 25.000 euro per il 2021 e 40.000 euro per il 2022 ed in particolare per la manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla Grande Guerra;

Considerato che ERSAF, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 5/2017, cura la realizzazione e l'aggiornamento del Catasto Regionale della Rete escursionistica della Lombardia ed ha attuato progetti di manutenzione dei percorsi escursionistici con il supporto delle Comunità Montane e di altri Enti Locali;

Considerato il ruolo svolto dalle Comunità Montane nella realizzazione del Catasto della Rete Escursionistica e nella gestione della Rete Escursionistica Lombarda;

Considerato il ruolo dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano e la funzione delle sezioni territoriali nella realizzazione di interventi di recupero o miglioramento dei percorsi della rete escursionistica lombarda, finalizzati alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi;

Ritenuto che le Comunità Montane possano definire proposte per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla Grande Guerra, da realizzare in collaborazione con le sezioni A.N.A.;

Ritenuto che la valutazione delle proposte degli interventi e delle relative rendicontazioni finali sia effettuata da ERSAF;

Ritenuto pertanto di definire:

- le procedure per l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui sentieri della Grande Guerra di cui all'Allegato «1» facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- i criteri con cui ERSAF provvederà ad esaminare le proposte delle Comunità Montane e ad individuare i percorsi di maggior interesse storico di cui all'Allegato «2», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il P.R.S. della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/3748 del 30 ottobre 2020 - approvato con d.c.r. 24 novembre 2020 n. XI/1443 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020», che prevede politiche incentrate, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali e «Sviluppo e promozione della Rete Escursionistica della Lombardia»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, che dispongono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare gli atti che determinano ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le procedure per la manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla Grande Guerra affidando alle Comunità Montane la definizione di proposte per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla Grande Guerra, da realizzare in collaborazione con le sezioni A.N.A., e la valutazione delle proposte degli interventi e delle relative rendicontazioni finali ad ERSAF;

2. di approvare:

- le procedure per l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui sentieri della Grande Guerra di cui all'Allegato «1» facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i criteri a cui ERSAF dovrà attenersi per l'individuazione degli interventi di durata biennale, di maggior interesse, da finanziare sulla base delle risorse a disposizione di cui all'Allegato «2», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le risorse necessarie trovano copertura sul capitolo di spesa 1.11.104.14612 «Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per iniziative a favore degli alpini» del Bilancio regionale per complessivi 65.000 euro, di cui 25.000 euro sull'annualità 2021, 40.000 euro sull'annualità 2022;

4. di demandare al dirigente competente l'adozione dei provvedimenti attuativi e contabili del presente atto, ivi compresi gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato n.1

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI CONNESSI ALLA GRANDE GUERRA

	PROCEDURA
1.	ERSAF avvia la ricognizione dell'interesse delle Comunità montane a coordinare i lavori di manutenzione ordinaria realizzati sui percorsi escursionistici relativi alla Grande Guerra da parte delle sezioni A.N.A.
2.	Trasmissione delle proposte di intervento da parte delle Comunità Montane a ERSAF
3.	ERSAF esamina gli interventi, effettua e approva l'istruttoria sulla base dei criteri approvati e ne trasmette gli esiti a Regione Lombardia, Struttura Riordino Istituzionale Territoriale, Riorganizzazione dei Processi Organizzativi nell'Autonomie Locali e Rapporti con le Comunità Montane.
4.	Regione Lombardia recepisce l'istruttoria ERSAF, impegna le risorse disponibili ed eroga alle Comunità Montane competenti la quota disponibile per l'annualità 2021, con decreto del dirigente della Struttura Riordino Istituzionale Territoriale, Riorganizzazione dei Processi Organizzativi nell'Autonomie Locali e Rapporti con le Comunità Montane.
5.	Le Comunità Montane sottoscrivono gli accordi di collaborazione con le sezioni A.N.A. e li trasmettono ad ERSAF.
6.	Le Comunità Montane trasmettono ad ERSAF la rendicontazione dei lavori eseguiti e incrementano il Catasto della Rete Escursionistica.
7.	ERSAF esamina le rendicontazioni, approva l'istruttoria che trasmette a Regione Lombardia, Struttura Riordino Istituzionale Territoriale, Riorganizzazione dei Processi Organizzativi nell'Autonomie Locali e Rapporti con le Comunità Montane.
8.	Regione Lombardia, Struttura Riordino Istituzionale Territoriale, Riorganizzazione dei Processi Organizzativi nell'Autonomie Locali e Rapporti con le Comunità Montane, recepisce l'istruttoria ed eroga il saldo della quota disponibile nell'annualità 2022 alle Comunità Montane.

Allegato n.2
CRITERI A CUI ERSAF DOVRÀ ATTENERSI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DURATA BIENNALE, DI MAGGIOR INTERESSE

CRITERI	PUNTI
Sentiero già accatastato nel Catasto della REL o in fase di accatastamento, con prima validazione da parte di ERSAF	REQUISITO FONDAMENTALE
Convenzione ANA è già in essere o da stipulare entro i termini stabiliti	REQUISITO FONDAMENTALE
La CM si impegna ad aggiornare il Catasto REL con i dati degli interventi	REQUISITO FONDAMENTALE
Inizio lavori entro il 31.10.2021	1 punto
Interesse storico connesso alla Grande Guerra anche in base alla presenza di manufatti militari quali ad es. trincee, camminamenti, punti di avvistamento, forti, ecc.	Elevato: 5 punti Modesto: 3 punti Scarso: 1 punto
Interventi realizzati in area protetta, ai sensi della L.394/1991 e l.r. 86/1983	5 punti
Itinerari di collegamento intervallivo e interregionale	5 punti
Sviluppo lineare degli interventi manutentivi	Fino a 5.000m: 1 punto Da 5.000m. a 10.000m.: 2 punti Oltre 10.000m: 3 punti
Presenza di cofinanziamento.	<10%: 0 punti 10%-30%: 2 punti >30%: 4 punti

D.g.r. 3 maggio 2021 - n. XI/4653

Approvazione delle aree tematiche in ambito di governo del territorio e relative risorse per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente per attività di interesse comune da svolgersi nel biennio 2021-2022

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 30/2006 che, all'art. 1, istituisce il Sistema Regionale e definisce i soggetti che lo costituiscono;
- lo Statuto Regionale che, all'art. 48 «Enti del sistema regionale», stabilisce che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;
- la l.r. 69/89 «Contributo della regione Lombardia alla «Fondazione Lombardia per l'Ambiente» e, in particolare, l'articolo 1 bis, introdotto dalla l.r. 12/2018, Art. 22, comma 1;

Rilevato che:

- Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e Università di Pavia hanno istituito la Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA), riconosciuta giuridicamente, ai sensi dell'art. 12 cod. civ., con d.p.g.r. n. 14/R/86/LEG del 26 agosto 1986;
- FLA, in quanto costituita da fondatori pubblici, è espressione della scelta da parte dei medesimi soggetti di svolgere attività di interesse pubblico che rientrano nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- all'atto della costituzione, il legislatore regionale, con l.r. 69/1989, ha stabilito come regolare i rapporti con la Fondazione e, in un tempo successivo, ha ricompreso la medesima quale soggetto facente parte del Sistema Regionale Lombardo, precisamente nell'Allegato A2 della l.r. n. 30/2006;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 del proprio statuto, Fondazione Lombardia per l'Ambiente:

- svolge attività di studio, ricerca e formazione sulle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente, con specifica considerazione degli aspetti attinenti alla produzione, all'impiego ed allo smaltimento delle sostanze chimiche;
- organizza, con particolare riferimento al territorio di Regione Lombardia, l'attività di ricerca scientifica, la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle caratteristiche di pericolosità, sugli effetti sugli organismi umani ed animali e sull'ambiente naturale;
- svolge studi, ricerche ed attività formative, con particolare riferimento agli obiettivi delle politiche e dei programmi di Regione Lombardia;
- può stipulare con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati accordi volti ad acquisire ed a scambiare informazioni pertinenti le proprie finalità;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 4549 del 19 aprile 2021 che approva il programma delle attività istituzionali di FLA per il 2021 e demanda ad appositi atti della Giunta stessa l'allocazione delle risorse e l'individuazione di aree tematiche ulteriori rispetto a quelle comprese nel Programma annuale delle attività istituzionali, che saranno oggetto di eventuali successivi accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, da concordarsi tra FLA e le Direzioni Generali competenti per materia e da stipularsi secondo lo schema di accordo approvato con la delibera stessa;

Rilevato, come previsto dalla sopracitata d.g.r. n. 4549 del 19 aprile 2021, l'interesse comune - nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali - di sviluppare studi, attività di ricerca e formazione al fine di alimentare un sistema delle conoscenze a supporto delle politiche regionali in materia di Governo del Territorio, in particolare relative alla pianificazione territoriale e al consumo di suolo, al rischio integrato e protezione civile e alle risorse idriche;

Richiamate le d.g.r. n. 1648 del 20 maggio 2019 e n. 3180 del 26 maggio 2020, con cui sono state approvate le tematiche nell'ambito del Governo del Territorio e le relative risorse per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, ai sensi delle quali sono state avviate le attività di collaborazione relative a:

- a) Revisione generale del PTR e attuazione e monitoraggio dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014;
- b) Sviluppo della variante al Piano Paesaggistico Regionale;
- c) Analisi sulle modalità applicative della perequazione urbanistico territoriale e costruzione di un modello metodologico funzionale alla rigenerazione intercomunale delle aree delocalizzate di Malpensa;
- d) Strumenti per la promozione della Rigenerazione Urbana;
- e) Revisione della l.r. 16/2004 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»;
- f) Completamento del quadro conoscitivo per l'attuazione e l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque del bacino padano e del PTUA;
- g) Valutazioni ambientali strategiche di piani e programmi regionali;
- h) Monitoraggio dei microinquinanti emergenti nelle acque superficiali;
- i) Censimento dei manufatti di scarico delle acque reflue lungo il fiume Seveso;

Considerato che, come riferisce il Dirigente proponente:

- per completare le fasi tecniche propedeutiche all'adozione da parte del Consiglio Regionale del progetto di revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e la sua integrazione con la revisione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ora articolato come Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP), è necessario proseguire con le attività di confronto con i portatori di interesse e di analisi critica delle osservazioni che perverranno nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PTR stesso;
- per proseguire nell'attività di monitoraggio degli obiettivi della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e per la promozione della rigenerazione, occorre analizzare i nuovi dati relativi all'offerta PGT acquisiti dai Comuni con l'applicativo dedicato, nonché implementare l'acquisizione dei dati relativi alle aree della rigenerazione, valutare in base agli esiti dei monitoraggi l'opportunità di aggiornare i criteri del PTR ex l.r. 31/2014, intensificare l'azione di accompagnamento a Province, Città Metropolitane e Comuni, anche in collaborazione con ANCI Lombardia, per l'adeguamento dei rispettivi Piani al PTR integrato alla l.r. 31/2014, nonché perseguire la piena armonizzazione dei monitoraggi del consumo di suolo a livello nazionale, in collaborazione con ISPRA;
- per proseguire nelle attività di pianificazione nel territorio interessato dall'Aeroporto di Milano Malpensa, occorre procedere alla definizione dei contenuti dell'Accordo di Programma di attuazione dell'Accordo territoriale delle aree delocalizzate di Malpensa, alle valutazioni tecniche di coerenza del Masterplan aree delocalizzate rispetto al Masterplan SEA 2035, alla definizione di orientamenti per la pianificazione urbanistico-territoriale di area vasta per la mitigazione degli impatti generati dallo sviluppo del sistema aeroportuale, nonché alla divulgazione del modello perequativo della rigenerazione intercomunale delle aree delocalizzate di Malpensa;
- per contribuire più efficacemente al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile, anche a seguito dell'approvazione della d.g.r. 2667/2019 relativa al coordinamento delle valutazioni ambientali, si rende necessario proseguire con gli approfondimenti tecnico-scientifici per l'analisi e la valutazione ambientale dei Piani e dei Programmi regionali maggiormente strategici e innovativi, con particolare riferimento al POR-FESR 2021-2027;
- approfondire la conoscenza delle dinamiche climatiche del passato è fondamentale per valutare gli scenari futuri di evoluzione del dissesto idrogeologico nelle aree montane, con le relative conseguenze sulla pianificazione di Protezione Civile, e della disponibilità di risorse idriche; in quest'ambito si colloca la ricerca avviata sul Ghiacciaio del Mandrone con il Progetto Adamello 270, a cui Regione Lombardia intende contribuire per la parte relativa al monitoraggio delle temperature interne al ghiacciaio, in sinergia con il progetto di monitoraggio delle colate detritiche nel bacino dell'Oglio avviato con d.g.r. 3946/2020;

Valutata pertanto l'opportunità di prevedere ulteriori collaborazioni con Fondazione Lombardia per l'Ambiente nell'ambito

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

del Governo del Territorio per il biennio 2021-2022, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche:

- a) Valutazione ambientale, adozione e approvazione e prime fasi di attuazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP);
- b) Attuazione e monitoraggio dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014;
- c) Attuazione dell'Accordo territoriale per la rigenerazione intercomunale delle aree delocalizzate di Malpensa e orientamenti di pianificazione territoriale di area vasta per la mitigazione degli impatti indotti dallo sviluppo aeroportuale;
- d) Valutazioni Ambientali Strategiche di piani e programmi regionali;
- e) Attività di Ricerca per lo studio e il monitoraggio del Ghiacciaio dell'Adamello, per l'approfondimento delle tematiche ambientali e territoriali delle aree alpine;

Dato atto che, nell'ambito di specifici accordi di collaborazione attivati dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, verranno definite le attività afferenti alle aree tematiche sopracitate e che tali accordi di collaborazione sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1 lett. d) del d.lgs. 33/2013;

Dato atto inoltre che le risorse del Bilancio regionale connesse ai successivi accordi di collaborazione, da stipularsi con riferimento alle suddette aree tematiche, sono così suddivise:

- per «Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP)» (area tematica a), un importo complessivo di € 150.000,00, suddiviso in € 100.000,00 per l'annualità 2021 ed € 50.000,00 per l'annualità 2022, che trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio: capitolo 8.01.104.8030, per € 70.000,00 nel 2021 ed € 40.000,00 nel 2022; capitolo 9.05.104.8988, per € 30.000,00 nel 2021 ed € 10.000,00 nel 2022;
- per «Attuazione e monitoraggio dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014» (area tematica b), un importo complessivo di € 90.000,00, suddiviso in € 50.000,00 per l'annualità 2021 ed € 40.000,00 per l'annualità 2022, che trova copertura sui seguenti capitoli di Bilancio: capitolo 8.01.104.8030, per € 26.000,00 nel 2021 ed € 40.000,00 nel 2022; capitolo 8.01.104.10077, per € 24.000,00 nel 2021;
- per «Accordo territoriale per la rigenerazione intercomunale delle aree delocalizzate di Malpensa» (area tematica c), un importo complessivo di € 60.000,00, suddiviso in € 40.000,00 per l'annualità 2021 ed € 20.000,00 per l'annualità 2022, che trova copertura sul capitolo 8.01.104.8030;
- per «Valutazioni ambientali di piani e programmi» (area tematica d), un importo complessivo di € 20.000,00 per l'annualità 2021, che trova copertura sul capitolo 8.01.104.8030;
- per «Attività di Ricerca sul Ghiacciaio dell'Adamello» (area tematica e), un importo complessivo di € 80.000,00 quale contributo alle attività di monitoraggio, suddiviso in € 20.000,00 in parte corrente nel 2021, che trovano copertura sul capitolo 11.01.104.7897, ed € 60.000,00 in investimento, di cui 30.000,00 per l'annualità 2021 ed € 30.000,00 per l'annualità 2022, che trovano copertura sul capitolo 9.01.203.14422;

Ritenuto pertanto di approvare le suddette aree tematiche e di demandare a successivi atti dei Dirigenti competenti per materia la sottoscrizione degli specifici accordi di collaborazione con FLA, avvalendosi dello schema di accordo di cui alla d.g.r. 4549 del 19 aprile 2021;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64 e, in particolare, i seguenti Programmi e Risultati Attesi: Ter 8.1.165 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana»; Ter 9.2.197 «Sviluppo della Sostenibilità ambientale attraverso la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi»; Ter. 9.01.185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico»;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti aree tematiche in ambito di Governo del Territorio e relative risorse per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente per le attività di:

- a) Valutazione ambientale, adozione e approvazione e prime fasi di attuazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP);
- b) Attuazione e monitoraggio dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014;
- c) Attuazione dell'Accordo territoriale per la rigenerazione intercomunale delle aree delocalizzate di Malpensa e orientamenti di pianificazione territoriale di area vasta per la mitigazione degli impatti indotti dallo sviluppo aeroportuale;
- d) Valutazioni Ambientali Strategiche di piani e programmi regionali;
- e) Attività di Ricerca per lo studio e il monitoraggio del Ghiacciaio dell'Adamello, per l'approfondimento delle tematiche ambientali e territoriali delle aree alpine;

2. di stabilire l'entità dello stanziamento regionale come di seguito specificato:

- per «Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP)» (area tematica a), un importo complessivo di € 150.000,00, suddiviso in € 100.000,00 per l'annualità 2021 ed € 50.000,00 per l'annualità 2022, che trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio: capitolo 8.01.104.8030, per € 70.000,00 nel 2021 ed € 40.000,00 nel 2022; capitolo 9.05.104.8988, per € 30.000,00 nel 2021 ed € 10.000,00 nel 2022;
- per «Attuazione e monitoraggio dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014» (area tematica b), un importo complessivo di € 90.000,00, suddiviso in € 50.000,00 per l'annualità 2021 ed € 40.000,00 per l'annualità 2022, che trova copertura sui seguenti capitoli: 8.01.104.8030, per € 26.000,00 nel 2021 ed € 40.000,00 nel 2022; capitolo 8.01.104.10077, per € 24.000,00 nel 2021;
- per «Accordo territoriale per la rigenerazione intercomunale delle aree delocalizzate di Malpensa» (area tematica c), un importo complessivo di € 60.000,00, suddiviso in € 40.000,00 per l'annualità 2021 ed € 20.000,00 per l'annualità 2022, che trova copertura sul capitolo 8.01.104.8030;
- per «Valutazioni ambientali di piani e programmi» (area tematica d), un importo complessivo di € 20.000,00 per l'annualità 2021, che trova copertura sul capitolo 8.01.104.8030;
- per «Attività di Ricerca sul Ghiacciaio dell'Adamello» (area tematica e), un importo complessivo di € 80.000,00 quale contributo alle attività di monitoraggio, suddiviso in € 20.000,00 in parte corrente nel 2021, che trovano copertura sul capitolo 11.01.104.7897, ed € 60.000,00 in investimento, di cui 30.000,00 per l'annualità 2021 ed € 30.000,00 per l'annualità 2022, che trovano copertura sul capitolo 9.01.203.14422;

3. di demandare ai dirigenti competenti per materia la sottoscrizione degli specifici accordi di collaborazione con FLA, avvalendosi dello schema di accordo di cui alla d.g.r. 4549 del 19 aprile 2021, nonché l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa e delle relative liquidazioni;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, nella sezione «Amministrazione Trasparente»;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 3 maggio 2021 - n. XI/4658**Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico di alcune prestazioni ambulatoriali collegate alla gestione dell'emergenza pandemica**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la normativa nazionale e regionale in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Richiamate le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare le dd.gg.rr.:

- XI/3132 del 12 MAGGIO 2020 «DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COV2»;
- XI/3326 del 30 GIUGNO 2020 «DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ESENZIONE P01 E NUOVA ESENZIONE REGIONALE D97»;
- XI/3530 del 5 AGOSTO 2020 «DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA RICERCA ANTICORPI ANTI SARS-COV- 2 E TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COV2 (DI CUI ALLA D.G.R. XI/3132 DEL 12 maggio 2020) E AGGIORNAMENTI SULLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'ESENZIONE D97 (DI CUI ALLA D.G.R. XI/3326 DEL 30 GIUGNO 2020)»;
- XI/3544 del 05 agosto 2020 «ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESENZIONE D97 DI CUI ALLA DGR N. XI/3326/2020, COME AGGIORNATA DALLA DGR N. XI/3530/2020»;
- XI/3778 del 03 novembre 2020 «DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST AG-RDTS - TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO)»;
- XI/3954 del 30 NOVEMBRE 2020 «DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DEL TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COV2 (DI CUI ALLE D.G.R. XI/3132/2020 E XI/3530/2020)»;
- XI/4184 del 30 DICEMBRE 2020 «ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESENZIONE D97 DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/3326/2020, COME AGGIORNATA DALLE D.G.R. N. XI/3530/2020 E N. XI/3554/2020»;
- XI/4232 del 29 gennaio 2021 «DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIO SANITARIO PER L'ESERCIZIO 2021 - QUADRO ECONOMICO PROGRAMMATORIO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)»;

Richiamata, infine, la d.g.r. XI/1697 del 3 giugno 2019 «AGGIORNAMENTO FLUSSI INFORMATIVI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE»;

Viste le indicazioni fornite dalle note regionali, che hanno fornito le indicazioni per l'erogazione a carico del SSR delle prestazioni di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento, ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time, somministrazione di anticorpi monoclonali:

- G1.2021.0002271 del 18 gennaio 2021 «Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio. Indicazioni regionali»;
- G1.2021.0009247 del 10 febbraio 2021 «Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo: Indicazioni operative per l'attuazione in regione Lombardia»;
- G1.2021.0010705 del 17 febbraio 2021 «Attivazione Servizi di Medicina di Laboratorio per l'inserimento nella Rete della Regione Lombardia per la ricerca della varianti di SARS-CoV-2»;
- G1.2021.0017579 del 19 marzo 2021 «Indicazioni per l'identificazione delle varianti di SARS-CoV-2 VOC 202012/01, P1 e 501.V2 e nuove varianti»;
- G1.2021.0021870 del 01 aprile 2021 «Trattamento con anticorpi monoclonali nei pazienti con infezione da SARS-CoV-2»;
- G1.2021.0026422 del 20 aprile 2021 «Indicazioni per l'identificazione delle varianti di SARS-CoV-2 (variant of concern, VOC) lineage B.1.1.7, P1 e B.1.351, e altre varianti (variant of interest, VOI) - aggiornamento aprile 2021»;

Determinato che le prestazioni di cui trattasi, erogate secondo le indicazioni di cui alle note regionali G1.2021.0002271, G1.2021.0009247, G1.2021.0010705, G1.2021.0017579, G1.2021.0021870 e G1.2021.0026422 ed eventuali successive integrazioni, siano esonerate dalla compartecipazione dell'assistito alla spesa con il codice di esenzione già esistente a livello nazionale P01 (Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche - ex art. 1 comma 4 lett. b del d.lgs. 24/1998 - seconda parte);

Ritenuto, per la rilevazione tramite il flusso di rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali 28/SAN, di adottare le indicazioni di seguito specificate:

- prestazione di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento:
 - codice 91.30.3 (già esistente nel nomenclatore tariffario regionale)
 - quantità: 2 (riportando nella rendicontazione 28/SAN due prestazioni con quantità = 1)
 - tipo prestazione: Q
 - posizione ticket: 60
 - codice esenzione: P01
 - decorrenza: 1 gennaio 2021
- a cui potrà essere eventualmente aggiunta la rendicontazione del prelievo microbiologico correlato (codice 91.49.3);
- ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time:
 - codice 91.12.S (prestazione di nuova introduzione)
 - descrizione: RICERCA VARIANTI SARS-COV-2 SCREENING IN PCR REAL TIME
 - quantità: 1
 - tariffa = euro 30.00€
 - branca: 011 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC.
 - tipo prestazione: Q
 - posizione ticket: 60
 - codice esenzione: P01
 - decorrenza: 18 marzo 2021
 - a cui potrà essere eventualmente aggiunta la rendicontazione del prelievo microbiologico correlato (codice 91.49.3);
- somministrazione di anticorpi monoclonali
 - codice 99.2A (già esistente nel nomenclatore tariffario regionale)
 - tipo prestazione: Q
 - posizione ticket: 60
 - codice esenzione: P01
 - decorrenza: 10 marzo 2021

Ritenuto di dare indicazioni affinché l'esame di genotipizzazione di SARS-COV2 venga rendicontato nel flusso 28/SAN da parte del Laboratorio che effettua la prestazione, anche qualora il campione fosse prelevato da altra Struttura;

Ribadito che la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero, istituito per la comunicazione tempestiva degli esiti a Regione Lombardia, per le prestazioni di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento e ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time;

Stimato per l'esercizio 2021, un valore di produzione di 6,6 mln/Euro per le prestazioni di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento, ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time, somministrazione di anticorpi monoclonali;

Ritenuto per l'esercizio 2021, che la produzione di cui trattasi trovi copertura nelle risorse già destinate alla «Macroarea delle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale» di cui alla d.g.r. XI/4232/2021, che ha previsto fino a 2.305,2 mln/Euro per prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Ritenuto per l'esercizio 2021, prudenzialmente, di prevedere una eventuale integrazione di tali valori, attraverso la destinazione di 2 mln/Euro, che trova copertura nella «Macroarea delle attività istituzionali delle ATS e ASST», di cui alla d.g.r. XI/4232/2021, che ha previsto specifiche risorse, attualmente ancora non destinate, finalizzate alla attività di Prevenzione;

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

Dato atto che le attività di cui trattasi, debbano essere computate nell'ambito del budget annuali definiti con gli erogatori per la specialistica ambulatoriale finanziati dalla «Macroarea delle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale», rimandando l'eventuale assegnazione di integrazione del budget con le risorse della «Macroarea delle attività istituzionali delle ATS e ASST», a seguito del monitoraggio infra-annuale effettuato in collaborazione con le ATS territorialmente competenti;

Ritenuto di recepire anche nel «Manuale di rilevazione dell'attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale», ex richiamata d.g.r. XI/ 1697/2019, l'indicazione, nel campo tipo prestazione, della nuova descrizione «Q = prestazioni in ambito interventi profilassi sui contatti, effettuate in convenzione con ASL ovvero prestazioni a carico del SSR, con codice esenzione P01, associate a necessità di sanità pubblica legate al rischio COVID-19 richiamate dalle deliberazioni adottate dalla Giunta REGIONALE in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19»;

Viste altresì:

- la legge regionale n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la legge regionale n. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;
- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 «Legge di stabilità 2021 - 2023»;
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che le prestazioni di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento, erogate secondo le indicazioni di Regione Lombardia, vengano codificate come «91.30.3 - analisi di segmenti di DNA mediante sequenziamento (Blocchi di circa 400 bp)», prestazione già presente nel tariffario regionale, con quantità 2;

2. di stabilire che le prestazioni di ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time, erogate secondo le indicazioni di Regione Lombardia, vengano codificate come «91.12.S - RICERCA VARIANTI SARS-COV-2 SCREENING IN PCR REAL TIME», prestazione di nuova introduzione nel tariffario regionale, con quantità 1;

3. di confermare che le prestazioni di somministrazione di anticorpi monoclonali, qualora erogate ambulatorialmente secondo le indicazioni di Regione Lombardia, vengano codificate come «99.2A - INIEZIONE O INFUSIONE DI FARMACI SPECIFICI INIEZIONE O INFUSIONE DI FARMACI SPECIFICI; [ipodermica, intramuscolare, intravenosa]», prestazione già presente nel tariffario regionale;

4. di confermare che le prestazioni di cui trattasi, erogate secondo le indicazioni di cui alle note regionali G1.2021.0002271, G1.2021.0009247, G1.2021.0010705, G1.2021.0017579, G1.2021.0021870 e G1.2021.0026422 ed eventuali successive integrazioni, siano esonerate dalla compartecipazione dell'assistito alla spesa, con il codice di esenzione già esistente a livello nazionale P01 (Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche - ex art. 1 comma 4 lett. b del d.lgs. 24/1998 - seconda parte);

5. di adottare, per la rilevazione tramite il flusso di rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali 28/SAN, le indicazioni di seguito specificate:

- prestazione di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento:
 - codice 91.30.3 (già esistente nel nomenclatore tariffario regionale)
 - quantità: 2 (riportando nella rendicontazione 28/SAN due prestazioni con quantità = 1)
 - tipo prestazione: Q
 - posizione ticket: 60
 - codice esenzione: P01
 - decorrenza: 1 gennaio 2021
 - a cui sarà eventualmente aggiunta la rendicontazione

del prelievo microbiologico correlato (codice 91.49.3);

- ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time:
 - codice 91.12.S (prestazione di nuova introduzione)
 - descrizione: RICERCA VARIANTI SARS-COV-2 SCREENING IN PCR REAL TIME
 - quantità: 1
 - tariffa = euro 30.00€
 - branca: 011 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC.
 - tipo prestazione: Q
 - posizione ticket: 60
 - codice esenzione: P01
 - decorrenza: 18 marzo 2021

a cui potrà eventualmente aggiunta la rendicontazione del prelievo microbiologico correlato (codice 91.49.3);

- somministrazione di anticorpi monoclonali
 - codice 99.2A (già esistente nel nomenclatore tariffario regionale)
 - tipo prestazione: Q
 - posizione ticket: 60
 - codice esenzione: P01
 - decorrenza: 10 marzo 2021;

6. di stabilire che l'esame di genotipizzazione di SARS-COV2 venga rendicontato nel flusso 28/SAN da parte del Laboratorio che effettua la prestazione, anche qualora il campione fosse prelevato da altra Struttura;

7. di ribadire che la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero, istituito per la comunicazione tempestiva degli esiti a Regione Lombardia, per le prestazioni di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento e ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time;

8. di stimare, per l'esercizio 2021, un valore di produzione di 6,6 mln/Euro per le prestazioni di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento, ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time, somministrazione di anticorpi monoclonali;

9. di prevedere, che la produzione di cui trattasi trovi copertura nelle risorse già destinate alla «Macroarea delle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale» di cui alla d.g.r. XI/4232/2021, che ha previsto fino a 2.305,2 mln/Euro per prestazioni di specialistica ambulatoriale;

10. di prevedere prudenzialmente, per l'esercizio 2021, una eventuale integrazione delle risorse previste a copertura della produzione delle prestazioni di cui trattasi, attraverso la destinazione di 2 mln/Euro, attingendo alla «Macroarea delle attività istituzionali delle ATS e ASST», di cui alla d.g.r. XI/4232/2021, che ha previsto specifiche risorse, attualmente ancora non destinate, finalizzate alla attività di Prevenzione;

11. di dare atto che le attività di cui trattasi, saranno computate nell'ambito del budget annuali definiti con gli erogatori per la specialistica ambulatoriale, finanziati dalla «Macroarea delle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale», rimandando l'eventuale assegnazione di integrazione del budget con le risorse della «Macroarea delle attività istituzionali delle ATS e ASST», a seguito del monitoraggio infra-annuale effettuato in collaborazione con le ATS territorialmente competenti;

12. di recepire anche nel «Manuale di rilevazione dell'attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale», ex richiamata d.g.r. XI/1697/2019, l'indicazione, nel campo tipo prestazione, della nuova descrizione «Q = prestazioni in ambito interventi profilassi sui contatti, effettuate in convenzione con ASL ovvero prestazioni a carico del SSR, con codice esenzione P01, associate a necessità di sanità pubblica legate al rischio COVID-19 richiamate dalle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19»;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 5 maggio 2021 - n. 5968

Approvazione della graduatoria del «Bando 2019-2021 per il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi all'estero e delle loro famiglie» (annualità 2021) e contestuale impegno in favore di beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

RELAZIONI INTERNAZIONALI, ESTERNE E CERIMONIALE

Vista la legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie»;

Richiamati

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n.64;
- la d.g.r. n. 1417 del 25 marzo 2019 «Criteri 2019-2021 per il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi all'estero e delle loro famiglie» - l.r. 1/85 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie» pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 13 del 27 marzo 2019;
- il d.d.u.o n. 4202 del 27 marzo 2019 «Approvazione del bando per il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi all'estero e delle loro famiglie» - l.r. 1/85 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie» pubblicato sul BURL, serie ordinaria n.14 dell'1 aprile 2019;
- il decreto n. 8173 del 7 giugno 2019 a firma del Direttore d'Area Programmazione e Relazioni Esterne di costituzione del Nucleo di Valutazione preposto alla valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili a valere sul bando in oggetto;
- il decreto n. 6485 del 04 giugno 2020 a firma del Direttore d'Area Programmazione e Relazioni Esterne di proroga del Nucleo di Valutazione preposto alla valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili a valere sul bando in oggetto;
- il decreto n. 4064 del 25 marzo 2021 a firma del Direttore d'Area Programmazione e Relazioni Esterne di aggiornamento del Nucleo di Valutazione preposto alla valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili a valere sul bando in oggetto;

Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva della misura per l'annualità 2021 è pari a € 50.000 a valere sul capitolo 19.01.104.1615 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che relativamente all'annualità 2021 del bando in oggetto:

- l'apertura dei termini per la presentazione via pec della domanda di agevolazione è avvenuta - come previsto dal d.d.u.o. n. 4202 del 27 marzo 2019 - a partire dalle ore 12:00 del 7 gennaio 2021 sino alle ore 12:00 del 2 marzo 2021;
- sono pervenute, entro i termini previsti, complessivamente n. 3 domande;

Preso atto che l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del Responsabile del procedimento di cui all'art. C3 del bando, agli atti dell'ufficio competente, si è conclusa con esito positivo per n. 3 domande pervenute;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è tenuto in procedura telematica in data 15 aprile 2021, come agli atti del competente ufficio;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di Valutazione che ha effettuato l'istruttoria di merito da cui risultano n. 3 domande ammesse al finanziamento per complessivi € 44.850, come agli atti presso il competente ufficio;

Ritenuto di approvare la graduatoria recante gli esiti della valutazione di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione rispetto alle domande formalmente ammissibili presentate a valere sul «Bando per il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi all'estero e delle loro famiglie» - l.r. 1/85 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie» - annualità 2021, così come specificato nell'Allegato 1 «Elenco domande ammesse al contributo», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

to, e da cui risultano n. 3 domande ammesse al contributo per complessivi € 44.850 rispetto a n. 3 domande pervenute e ammesse alla valutazione di merito;

Stabilito che il sostegno alle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi all'estero e delle loro famiglie (l.r. 1/85 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie») non rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto le attività da cofinanziare non configurano l'esercizio di attività economica;

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento stabiliti dall'articolo C.3.A. del bando;

Dato atto che, in applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con d.g.r. 31 gennaio 2020, n. 2796 e in applicazione del decreto n. 16148 del 21 dicembre 2020 contenente le indicazioni operative e le attività di monitoraggio del responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza in attuazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, i necessari accertamenti relativi all'assenza di precedenti per reati contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I Titolo II - Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2011 e all'assenza di conflitto di interessi di cui alla legge n. 190/2012 sono stati svolti, attraverso l'acquisizione della apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, per tutti i componenti del Nucleo e della relativa segreteria.

Considerato che sono state avviate le procedure di verifica di veridicità ai sensi dell'art. 71 del citato d.p.r. n. 445/2000 delle dichiarazioni relative a due componenti, individuati con tecniche di campionamento casuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 165/2001, è pervenuto l'esito della verifica inerenti i carichi pendenti e l'esito dei certificati del casellario giudiziale per i medesimi componenti e che tale documentazione è conservata agli atti del presente procedimento.

Dato atto che l'articolo C.4.a del bando prevede che entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto beneficiario debba comunicare l'accettazione dell'agevolazione assegnata via pec all'indirizzo pec presidenza@pec.regione.lombardia.it;

Visto l'art. 1, commi 125-129, della legge 124/2017 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» che prevede per le associazioni, Onlus e fondazioni l'obbligo di pubblicazione, entro il 28 febbraio, sul proprio sito o portale digitale delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, uguali o superiori a 10.000 €, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dei beneficiari inseriti nella tabella allegata i relativi impegni di spesa, per un importo complessivo di € 44.850 Sul capitolo di spesa 19.01.104.1615 a valere sull'esercizio finanziario 2021;

Dato atto che il punto C.4.b «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» del bando prevede:

- l'erogazione dell'anticipo del 70% del contributo concesso previa trasmissione dell'accettazione del contributo medesimo ai sensi dell'art. C.4.a;
- l'erogazione del saldo previa presentazione via pec della rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita,

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura.

DECRETA

1. di approvare le risultanze dell'istruttoria di merito effettuata per n. 3 domande ammesse al contributo per complessivi € 44.850 rispetto alle n. 3 domande complessivamente pervenute e ammesse alla valutazione tecnica così come specificato nell'Allegato 1 «Elenco domande ammesse al contributo» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di concedere conseguentemente i contributi previsti dal «Bando per il cofinanziamento delle attività realizzate da associazioni, enti, istituzioni che operano a favore degli emigrati lombardi all'estero e delle loro famiglie - l.r. 1/85 «Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie»», per l'annualità 2021, ai soggetti elencati nell'Allegato 1 «Elenco domande ammesse al contributo» per gli importi e con le specifiche nello stesso indicati;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
ASSOCIAZIONE MANTOVANI NEL MONDO	135118	19.01.104.1615	14.850,00	0,00	0,00
ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO	54230	19.01.104.1615	15.000,00	0,00	0,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE RYTO	1000120	19.01.104.1615	15.000,00	0,00	0,00

4. di dare atto che l'articolo C.4.a del bando prevede che entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto beneficiario debba comunicare l'accettazione dell'agevolazione assegnata via pec all'indirizzo pec presidenza@pec.regione.lombardia.it;

7. di rimandare a successivi atti la liquidazione delle somme dovute, a seguito di:

- accettazione del contributo concesso entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente atto ai fini dell'erogazione dell'anticipo;
- presentazione della rendicontazione delle spese sostenute che dovrà avvenire entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021, come stabilito al punto C.4.b del bando ai fini dell'erogazione del saldo;

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale di Regione Lombardia e sul sito regionale www.bandiregione.lombardia.it

Il dirigente
Maria Luisa Scalise

ALLEGATO 1

BANDO 2019-2021 PER IL COFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DA ASSOCIAZIONI, ENTI, ISTITUZIONI CHE OPERANO A FAVORE DEGLI EMIGRATI LOMBARDI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE ANNO 2021 ELENCO DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO								
N. PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE RICHIEDENTE	PUNTEGGIO	INVESTIMENTO PRESENTATO	CONTRIBUTO RICHIESTO	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO
A1.2021.0118822	25/02/2021 (Data arrivo al server regionale 24/02/2021 ore 17:02:54)	ASSOCIAZIONE MANTOVANI NEL MONDO	93028490204	26	29.700,00 €	29.700,00 €	29.700,00 €	14.850,00 €
A1.2021.0128449	03/03/2021 (Data arrivo al server regionale 01/03/2021 ore 14:34:37)	ASSOCIAZIONE ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO	80034020166	25	36.000,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €	15.000,00 €
A1.2021.0129718	04/03/2021 (Data arrivo al server regionale 02/03/2021 ore 11:59:15)	ASSOCIAZIONE RYTO	93027750152	20	30.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €
Totali					95.700,00 €	62.700,00 €	95.700,00 €	44.850,00 €

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

D.G. Welfare

Comunicato regionale 9 aprile 2021 - n. 54**Direzione generale welfare - u.o. veterinaria e u.o. prevenzione
- Tariffe fatturate dalle agenzie di tutela della salute della
Regione Lombardia nell'esercizio finanziario 2020, ai sensi
dell'articolo 8 del d.lgs. n. 194/2008 «Disciplina delle modalità
di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione
del Reg. (CE) n. 882/2004»**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Capo VI del Reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, e in conformità agli adempimenti previsti dal combinato disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 194/2008 e al d.m. 24 gennaio 2011 «Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194», si pubblicano i dati relativi alle tariffe fatturate dalle ATS (Agenzie di Tutela della Salute) della Regione Lombardia nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Il presente comunicato riporta:

- Nell'Allegato A la rendicontazione delle tariffe riscosse dai DVSAOA (Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale) nell'esercizio del controllo ufficiale attuato ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004;
- Nell'Allegato B la rendicontazione delle tariffe riscosse dai DIPS (Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria) nell'esercizio del controllo ufficiale attuato ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004.

Giovanni Pavesi

_____ • _____

**ALLEGATO A - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TARIFFE RISCOSE
DAI DIPARTIMENTI VETERINARI E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE DELLE ATS**

[illegible]

ALLEGATO B - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TARIFFE RISCOSE DAI DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA DELLE ATS

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020*

Riferimento normativo (D.Lgs. 194/08)	Destinazione	Quota (%)	Importo (€)
art. 7, comma 1, lettera a)	ATS per il rifinanziamento dell'attività di controllo ufficiale	90	€ 1.705.328,22
art. 7, comma 1, lettera b)	Alla Regione per le attività correlate con il mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli	3,5	€ 64.663,53
art. 7, comma 1, lettera c)	All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la copertura delle spese correlate con l'esecuzione del controllo Ufficiale	3,5	€ 64.663,53
art. 7, comma 1, lettera d)	Ai laboratori nazionali di referenza, accreditati ai sensi del regolamento 882/2004, addetti ai controlli ufficiali	1	€ 18.475,30
art. 7, comma 1, lettera e)	Al Ministero della Salute per le attività correlate con il mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli	2	€ 37.046,66
IMPORTO TOTALE		100	€ 1.890.177,52

(*) Gli importi sono da considerarsi comprensivi della maggiorazione del 20% di cui all'art. 11 c. 1 e del 0,5 di cui all'art. 11 c. 4 del D.Lgs. 194/2008.

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 4 maggio 2021 - n. 5885

Decadenza dall'agevolazione finanziaria, a valere sul Fondo Regionale per l'Imprenditorialità (FRIM) - Linea 7 «Cooperazione», concessa alla cooperativa Bio.Work s.c.a.r.l. in liquidazione - progetto ID n. 47844263, a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli previsti dal bando d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE DEI TERRITORI

Richiamati:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le Imprese e per il territorio della Lombardia»;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo per l'imprenditorialità. Prime linee d'intervento»;

Vista:

- la d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010, «Potenziamento delle misure del Fondo per l'Imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative» ed in particolare il comma 1 dell'art. 14, il quale prevede che «qualora il programma di investimento sia realizzato parzialmente, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, l'intervento finanziato potrà essere proporzionalmente ridimensionato dalla Regione»;
- la d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011, «Determinazione in ordine al Fondodi Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde»;
- la d.g.r. n. IX/2052 del 28 luglio 2011 «Rettifica della d.g.r. n. IX/1988 <Determinazione in ordine al Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde>, con la quale si stabilisce che il tasso di interesse a valere sulle risorse regionali è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee di intervento con eccezione della linea 7 «Cooperazione» del fondo di Rotazione per l'imprenditorialità per la quale è previsto un tasso di interesse a valere sulle risorse regionali annuo pari allo 0,1% annuo solo per le cooperative sociali e loro consorzi»;

Vista:

- la «Lettera di incarico per le attività di gestione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità» prot R1.2007.0013210 del 14 dicembre 2007 che affida a Finlombarda la gestione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità ai sensi della d.g.r. 5130/2007;
- la lettera di modifica ed integrazione del 29 marzo 2010 prot R1.2010.0004243 finalizzata all'affidamento della gestione della linea di intervento n. 7 «Cooperazione» istituita con d.g.r. 11329/2010 ed in particolare la modifica dell'art 13 «Durata dell'incarico» dove si evince che l'incarico per lo svolgimento delle attività verrà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 5234 del 18 giugno 2014 «FRIM - Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla Dgr n. VIII/ 11329 del 10 febbraio 2010 - Ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. XIV provvedimento» con il quale, fra l'altro, è stato approvato e concesso il finanziamento alla cooperativa Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - progetto Id GEFO n. 47844263 - sita in via Jacopo Palma il Vecchio, 18 Bergamo per un valore di € 200.000,00 di cui 100.000,00 euro quota fondo regionale e quota a carico degli istituti di credito convenzionati € 100.000,00;
- il d.d.u.o. n. 11103 del 25 novembre 2014 «Rideterminazione del finanziamento concesso con d.d.u.o n. 5234 del 18 giugno 2014 a favore della Bio.Work società cooperativa con sede legale a Bergamo, a valere sul fondo regionale per l'imprenditorialità (Frim) - linea 7 «Cooperazione» con il quale viene ridotto l'importo da € 200.000,00, (quota fondo regionale € 100.000,00 e quota a carico degli istituti di credito convenzionati € 100.000,00) ad € 100.000,00 (quo-

ta fondo regionale € 50.000,00 ed € 50.000,00 quota a carico degli istituti di credito convenzionati) dando atto che l'investimento (acquisto di immobile già rogitato) rimane invariato e sarà finanziato anche con mezzi propri da parte della cooperativa, per la parte non coperta dal finanziamento regionale e bancario;

- il d.d.u.o. n. 4166 del 22 maggio 2015 «Rideterminazione del finanziamento concesso a n. 2 società cooperative e cooperative sociali, a valere sul fondo regionale per l'imprenditorialità (Frim) - linea 7 «Cooperazione» con il quale è stato, fra l'altro, rideterminato l'importo concesso alla cooperativa Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - progetto Id GEFO n. 47844263 per un valore di importo erogato pari a euro 85.319,94 di cui quota fondo regionale pari ad euro 42.659,97 e quota a carico degli istituti di credito convenzionati per euro 42.659,97;

Considerato che il bando approvato con d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 prevede, tra l'altro:

- all'art. 13 «Obbligo dei soggetti beneficiari» lett i) «Mantenere la sede operativa attiva sul territorio lombardo per una durata non inferiore a quella prevista dall'intervento finanziario»;
- all'art. 14 «Revoche e sanzioni» comma 2 «...con decreto dirigenziale l'agevolazione viene revocata totalmente qualora la cooperativa non rispetti le prescrizioni e vincoli presenti nel presente atto e previsti in sede di concessione nonché nel caso in cui la realizzazione, non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto e alle dichiarazioni rese»;

Viste le comunicazioni pec trasmesse da Finlombarda alla direzione generale Sviluppo Economico in data 30 marzo 2021 prot. n. O1.2021.0021958 e in data 31 marzo 2021 prot. n. O1.2021.0022037 avente ad oggetto la proposta di revoca del finanziamento per la cooperativa Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in liquidazione - progetto Id GEFO n. 47844263, in quanto non ha mantenuto all'obbligo disposto all'art. 13 del bando: «Obblighi dei soggetti Beneficiari - lett i) Mantenere la sede operativa attiva sul territorio lombardo per una durata non inferiore a quella prevista dall'intervento finanziario» e all'art. 14: «Revoche e sanzioni comma 2 -...qualora la cooperativa non rispetti le prescrizioni e vincoli presenti nel presente atto...»;

Richiamato il Regolamento operativo per l'accesso alle agevolazioni di cui alle d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 a valere sul fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) a favore delle imprese cooperative in attuazione della l.r. 1/2007 e della d.g.r. n. 5130/2007 - approvato con lettera prot. n. 2010.0005809 del 29 aprile 2010;

Dato atto come si evince dalla documentazione inviata via pec da Finlombarda a Regione, che;

- dai dati indicati nel rapporto sul piano di ammortamento risultano insolute le rate dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2024 per un ammontare complessivo pari ad euro 23.935,97;
- Il soggetto abilitato - Banca UBI Banca Popolare di Bergamo - in data 2 luglio 2020 fa richiesta di moratoria CURA ITALIA per la rata del 30 giugno 2020;
- Finlombarda s.p.a. in sede di esame della moratoria rileva tuttavia che la cooperativa Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata è in liquidazione dal 23 luglio 2018, seppur l'impresa rispetti il requisito di ammissibilità della moratoria (deve risultare in bonis al 17 marzo 2020, ovvero non deve avere esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate);
- Finlombarda s.p.a. da un esame della Visura camerale della Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, rileva la chiusura della sede operativa di Bergamo in data 24 ottobre 2018, rilevando quindi che l'impresa non ha da quella data alcuna sede nel territorio lombardo, trasferendo l'unica sede a Roma. Inoltre il Bando non prevede una revoca per liquidazione volontaria, se non un obbligo (art. 13 lett. b) di comunicazione tempestiva di ogni variazione inerente lo status dell'impresa;

Vista la lettera pec del 20 aprile 2021 Prot. n. O1.2021.0023776 inviata dalla direzione generale Sviluppo Economico alla cooperativa Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in liquidazione avente ad oggetto il preavviso di revoca e di presentare eventuali controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine senza ulteriore comunicazione si procederà ad emanare il decreto di revoca totale dell'importo concesso e a richiedere la restituzione della somma erogata e non ancora resa, incrementata

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

da un interesse pari al tasso di riferimento della BCE alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 5 punti percentuali;

Preso atto del decorso dei dieci giorni senza aver ricevuto da parte della cooperativa Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Liquidazione nessuna controdeduzione;

Considerato di applicare la revoca del finanziamento in applicazione dell'art. 13 «Obbligo dei soggetti beneficiari» lett i) «Mantenere la sede operativa attiva sul territorio lombardo per una durata non inferiore a quella prevista dall'intervento finanziario» e dell'art. 14 «Revoche e sanzioni» comma 2 «..qualora la cooperativa non rispetti le prescrizioni e vincoli presenti nel presente atto..», in quanto l'impresa ha trasferito la sede operativa dal territorio lombardo prima dell'estinzione del finanziamento;

Stabilito che, nel bando approvato con d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010, nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata, la cooperativa beneficiaria dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di 5 punti percentuali;

Considerato che l'agevolazione percepita dalla cooperativa Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Liquidazione - progetto Id GEFO n. 47844263 è stata pari a euro 42.659,97 (quota fondo regionale) come si evince dal d.d.u.o. n. 4166 del 22 maggio 2015, ma come risulta dal piano ammortamento sono state restituite le rate dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2019 per un totale di euro 18.724;

Ritenuto pertanto di costituire in mora e diffidare la cooperativa Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Liquidazione - progetto Id GEFO n. 47844263 - alla restituzione del finanziamento percepito e non ancora restituito, indicativamente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente provvedimento con apposito versamento sul conto dedicato - presso Finlombarda s.p.a. (n 795 00795 FRIM COOPERAZIONE) iban IT53H0306903390100000002037 Banca Intesa - per un importo da restituire pari a Euro 23.935,97 (per le rate mancanti dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2024) maggiorato degli interessi di cinque punti percentuali pari a 7.079,15 per un totale complessivo pari a euro 31.015,12;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «Il provvedimento organizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;
- la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
- la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organizzativo 2021» con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori a Enrico Capitanio;

DECRETA

1. di prendere atto della proposta di decadenza dall'intervento finanziario per la cooperativa Bio.Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Liquidazione - progetto Id GEFO n. 47844263, trasmessa dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. alla Dg Sviluppo Economico in data 30 marzo 2021 prot. n. O1.2021.0021958 e in data 31 marzo 2021 prot. n. O1.2021.0022037;

2. di procedere al recupero del finanziamento residuo pari ad Euro 23.935,97 (per le rate mancanti dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2024) maggiorato degli interessi di cinque punti percentuali pari a 7.079,15 per un totale complessivo di euro 31.015,12;

3. di costituire in mora e diffidare la cooperativa Bio. Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Liquidazione - progetto Id GEFO n. 47844263 - alla restituzione del finanziamento percepito e non ancora restituito entro il termine di 30 (trenta) giorni del presente provvedimento con apposito versamento sul conto dedicato - presso Finlombarda s.p.a. (n 795 00795 FRIM COOPERAZIONE) iban IT53H0306903390100000002037 Banca Intesa - per un importo da restituire pari a Euro 31.015,12 (di cui 23.935,97 euro per le rate mancanti dal 30 giugno 2020 al

31 dicembre 2024, maggiorato degli interessi di cinque punti percentuali pari a 7.079,15);

4. di trasmettere via pec il presente atto, al liquidatore della cooperativa Bio. Work Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Liquidazione, Sig. Bonaffini Salvatore C.F. BNFSVT48C07G624O nominato con atto del 29 luglio 2019 come risulta da visura camerale;

5. di disporre la pubblicazione sul BURL e di trasmettere il presente atto a Finlombarda Spa per il seguito di competenza;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del d.d.u.o. n. 4166 del 22 maggio 2015 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Enrico Capitanio

D.d.s. 4 maggio 2021 - n. 5915
2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 -
POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando ARCHE'
«Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di
avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del
26 luglio 2019 - Presa d'atto di rinuncia e conseguente
decadenza del contributo concesso alle imprese Dreama s.r.l.
ID 1500231 e Zerodue s.r.l. ID 1500969

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 INTERVENTI PER LE START UP E L'ARTIGIANATO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presa d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: «Presa d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso

so incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. n. 1595 del 7 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso, fissando al 2 ottobre 2019 la data di apertura dello sportello;
- il d.d.s. n. 14033 del 2 ottobre 2019 con il quale si è provveduto alla chiusura dello sportello alle ore 14:23 a seguito di esaurimento della dotazione finanziaria resa disponibile dal bando, compreso overbooking;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni e massimo di 4 anni);

Dato atto che sono pervenute alla Direzione Generale via PEC, come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le rinunce da parte delle imprese Dreama s.r.l. (prot. 01.2021.0023431 del 15 aprile 2021) e Zerodue s.r.l. (prot. 01.2021.23206 del 12 aprile 2021) al contributo concesso rispettivamente con i decreti n. 1421 del 7 febbraio 2020 e n. 2413 del 26 febbraio 2020;

Ritenuto di dichiarare la decadenza del contributo concesso e non erogato alle imprese Dreama s.r.l. e Zerodue s.r.l., di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale di € 125.000,00 e di procedere conseguentemente all'annullamento dei relativi impegni;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e che all'art. 9 prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» da riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Dato atto che le variazioni degli aiuti sono state inserite nel registro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e che alle variazioni oggetto del presente provvedimento sono stati assegnati i codici COVAR come riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'Allegato 1 «Bando Arche' 2020 - rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o. n. 4460 del 31 marzo 2021 con il quale il Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 delega la responsabilità delle attività dell'Azione III.3.a.1.1 - Bando Arche' - Attività «Selezione e concessione» al Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start up e l'Artigianato;

Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dei termini di cui alla legge regionale 1/2012 a decorrere dalla data

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

di ricezione al protocollo delle rinunce pervenute dalle imprese sopracitate;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni; nonché la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei relativi decreti di concessione n. 1421 del 7 febbraio 2020 e n. 2413 del 26 febbraio 2020 e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di dichiarare la decadenza a seguito di rinuncia del contributo concesso a valere sul «Bando Archè - Nuove MPMI- sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» alle imprese Dreama s.r.l. e Zerodue s.r.l., rispettivamente con i decreti n. 1421 del 07 febbraio 2020 e n. 2413 del 26 febbraio 2020, e non erogato alle imprese stesse come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale di € 125.000,00;

2. di procedere all'annullamento degli impegni decretati, a valere sul bilancio regionale, a favore dei soggetti di cui al citato Allegato 1, per un importo totale di € 125.000,00;

3. di modificare gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	sub	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022	Modifica ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	1427	0	-25.000,00	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	1432	0	-17.500,00	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	1436	0	-7.500,00	0,00	0,00
14.01.203.10839	2021	1625	0	-37.500,00	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	1630	0	-26.250,00	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	1638	0	-11.250,00	0,00	0,00

4. di attestare che sono state espletate le attività previste dal d.m. 31 maggio 2017, n. 115, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti indicati all'Allegato 1, a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell'assistenza tecnica del bando e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei relativi decreti n. 1421 del 7 febbraio 2020 e n. 2413 del 26 febbraio 2020 e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

Allegato 1

BANDO ARCHE'- RINUNCIA E CONSEGUENTE DECADENZA DEL CONTRIBUTO CONCESSO

N.	ID DOMANDA	BENEFICIARIO	DECRETO CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	P. IVA/C.F.	RNA COD. COR	RNA COD. COVAR	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO (in decadenza)	RINUNCIA (ESTREMI PROTOCOLLO REGIONALE)
1	1500231	DREAMA SRL	n. 1421 del 07-02-2020	04262600168	1623530	474308	€ 152.431,00	€ 50.000,00	prot. 23431 del 15/04/2020
2	1500969	ZERODUE S.R.L.	n. 2413 del 26-02-2020	09702050965	1647354	474310	€ 345.000,00	€ 75.000,00	prot. 23206 del 12/04/2020
							€ 497.431,00	€ 125.000,00	

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 10 maggio 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 15 aprile 2021 - n. 5117

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Intervento di messa in sicurezza della grotta votiva Parrocchia della Beata Vergine del Monte Carmelo e San Giuseppe a favore della colonia riproduttiva di *Myotis emarginatus* nella frazione Zelata del comune di Bereguardo» e impegno di euro 24.999,13 a favore del comune di Bereguardo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14-PE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire 2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14-PE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;

- Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chirotterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;
 - Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della *Trachemys scripta* spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (*Trachemys scripta* spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019;
 - Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
- Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chirotteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.514,21 (euro 1.026.112,22 di fondi regionali ed euro 1.051.401,99 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:

- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
- capitolo 11400 «Trasferimenti dell’Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell’Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.337 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Dato atto che:

- attraverso l’applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n.T1.2021.0006844 del 26 gennaio 2021, è pervenuto il progetto «Intervento di messa in sicurezza della grotta votiva Parrocchia della Beata Vergine del Monte Carmelo e San Giuseppe a favore della colonia riproduttiva di *Myotis emarginatus* nella Frazione Zelata del Comune di Bereguardo» presentato dal Comune di Bereguardo per la linea di intervento Chiroterri, che prevede una spesa complessiva di euro 24.999,13;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all’istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 09 marzo 2021 (prot. regionale n T1.2021.0030512) sono state richieste al Comune di Bereguardo integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 16 marzo 2021 (prot. regionale n.T1.2021.0032088 del 16 marzo 2021);

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Comune di Bereguardo la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell’atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 24.999,13 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Intervento di messa in sicurezza della grotta votiva Parrocchia della Beata Vergine del Monte Carmelo e San Giuseppe a favore della colonia riproduttiva di *Myotis emarginatus* nella Frazione Zelata del Comune di Bereguardo», trovano copertura come segue:

- euro 9.999,65 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
- euro 14.999,48 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «Intervento di messa in sicurezza della grotta votiva Parrocchia della Beata Vergine del Monte Carmelo e San Giuseppe a favore della colonia riproduttiva di *Myotis emarginatus* nella Frazione Zelata del Comune di Bereguardo», presentato dal Comune di Bereguardo, per la linea d’intervento Chiroterri, che prevede una spesa complessiva di euro 24.999,13;
- di impegnare la somma complessiva di euro 24.999,13 come segue:
 - euro 9.999,65 sul capitolo 5818 del bilancio 2021,
 - euro 14.999,48 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;
- di trasmettere al Comune di Bereguardo il presente atto con la comunicazione dell’assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l’atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l’altro, nell’ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente» dell’Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n XI/294;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;

Visto l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto «Intervento di messa in sicurezza della grotta votiva Parrocchia della Beata Vergine del Monte Carmelo e San Giuseppe a favore della colonia riproduttiva di *Myotis emarginatus* nella Frazione Zelata del Comune di Bereguardo», presentato dal Comune di Bereguardo per la linea d’intervento Chiroterri, che prevede una spesa complessiva di euro 24.999,13;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
COMUNE DI BEREGUARDO	11151	9.05.203.5818	9.999,65	14.999,48	0,00

3. di trasmettere al Comune di Bereguardo il presente atto con la comunicazione dell’assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l’atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini